

A.M.V. IGIENE AMBIENTALE S.R.L.

STATUTO

**Art. 1)** E' costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, denominata "A.M.V. Igiene Ambientale s.r.l."

**Art. 2)** La società ha sede nel Comune di Valenza.

La società potrà istituire succursali, agenzie e filiali, rappresentanze, sedi secondarie e stabilimenti sia in Italia che all'estero.

Il domicilio di ogni socio, degli amministratori e dei sindaci per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

**Art. 3)** La società ha durata fino al 31 dicembre 2052.

**Art. 4)** La Società ha per oggetto:

- gestione dei servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi sia lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche, sia la rimozione neve nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

- gestione del servizio di raccolta, lo stoccaggio, il trattamento,

lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione di bonifiche ambientali nonché i relativi impianti ed opere;

- gestione del servizio di creazione e manutenzione delle aree adibite a verde pubblico nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

- erogazione dei servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana; compresi lo svuotamento e manutenzione dei pozzi neri, fossi e canali di scolo, la disinfestazione, la derattizzazione,

i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche;

- espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali e regionali e sintetizzabili in: trasporto funebre istituzionale, gestione dell'obitorio, servizi di illuminazione votiva, servizi di cremazione, operatività cimiteriale nonché gestione dei complessi immobiliari dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali.

La Società potrà porre in essere ed esercitare attività e servizi (anche di commercializzazione e di studio) connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari al proprio oggetto.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, potendo altresì effettuare dette attività su richiesta di terzi, anche non soci.

In caso di affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dei soci che esercitano il controllo analogo congiunto, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sopra definito è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della propria società.

La Società potrà anche costituire in associazioni di imprese assumere o affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni-complessi di beni e strutture di terzi.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali.

**Art. 5)** Il capitale sociale è di Euro 250.000,00 diviso in quote ai sensi di legge.

La quota di partecipazione del Comune di Valenza non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% del capitale sociale.

Su deliberazione dell'Assemblea il capitale potrà essere aumentato, fatto salvo in ogni caso il diritto di opzione dei soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale possedute.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto dal Codice civile è fissato in sei mesi.

I soci, in conformità alle norme di legge in vigore potranno effettuare finanziamenti alla Società che, salvo diverse patteggiamenti scritte, saranno considerati in conto mutuo al tasso fisso in vigore applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti aventi analoghe caratteristiche.

Le partecipazioni sono trasferibili.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria partecipazione, ovvero i diritti di opzione sulle quote emittende in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare l'Organo Amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione

scritta a tutti i soci entro 20 giorni dal ricevimento della proposta di vendita. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Organo Amministrativo la volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle quote possedute, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato di comune accordo tra le parti, ovvero ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, la partecipazione ed i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purchè a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. Le quote non possono essere trasferite per atto tra vivi a titolo di liberalità senza il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo.

Il trasferimento delle partecipazioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo.

Il consenso può essere legittimamente rifiutato:

a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;

a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;

a soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole, sia giuridicamente che moralmente, per il conseguimento degli obiettivi statutari della Società.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

**Art. 6)** La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'Assemblea dei soci adottata con deliberazione approvata da più di metà del capitale sociale e che dovrà prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a

norma delle leggi speciali.

**Art. 7)** Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dall'articolo 2473 codice civile.

Il recesso è privo di efficacia se entro centottanta giorni dal suo esercizio la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'esclusione dei soci può avvenire per giusta causa.

La deliberazione di esclusione è assunta dall'assemblea dei soci non computando la partecipazione del socio escluso.

Stante la natura dell'attività esercitata e dei rapporti contrattuali che la disciplinano, in sede di determinazione del valore della partecipazione non sarà computato alcun avviamento.

**Art. 8)** L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata sia presso la Sede sociale che altrove purché in Italia, dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione da inviarsi ai soci tramite raccomandata A.R., fax, posta elettronica e da questi ricevuto almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, quest'ultima sarà ugualmente valida qualora essi rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

**Art. 9)** Possono intervenire all'Assemblea gli iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice civile.

**Art.10)** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente o in ultima ipotesi da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assem-

blea, nonché la sua idoneità a deliberare e dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Le votazioni nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente. Le nomine alle cariche sociali o altri incarichi a persone sono fatte a scheda segreta.

**Art. 11)** L'Assemblea, organo di indirizzo e decisionale attraverso il quale i soci esercitano il controllo analogo congiunto:

a) approva i bilanci, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti;

b) nomina l'Organo Amministrativo secondo modalità di cui all'art. 12, il Collegio Sindacale e il Direttore e, quando ritenuto del caso, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.

Le nomine degli altri amministratori, in mancanza di accordo, potranno essere effettuate con il sistema di voto di lista sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

A tal fine le eventuali liste potranno essere presentate dai soci che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento del capitale sociale.

Esse dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea unitamente all'elenco dei soci che hanno concorso a presentarle.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi; in caso contrario la lista è considerata non presentata.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista.

Ad ogni candidato sarà attribuito secondo la posizione nella sua lista un numero di voti pari al totale dei voti della sua lista divisi per il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati ai candidati di ciascuna lista nell'ordine in essa previsto.

I quozienti così ottenuti saranno disposti in unica graduatoria decrescente; risulteranno eletti, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati; in caso di parità risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che ne abbia eletto un minor numero.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di

voti. In caso di parità di voti di lista e a parità di quoziente si procederà a nuova votazione risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti;

c) determina in coerenza alla vigente normativa, il compenso, indennità, trattamento di fine mandato degli Amministratori, dei Sindaci e del direttore. E' comunque fatto divieto di corrispondere al direttore della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

E' vietato inoltre corrispondere all'organo amministrativo e più in generale agli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo, sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della Società e sulla dismissione di attività o servizi già esercitati e sulla partecipazione ad altre società;

f) delibera le modifiche dello Statuto;

g) decide in ordine alle emissioni di titoli di debito;

h) delibera la proroga e lo scioglimento della Società nonché la nomina e i poteri dei liquidatori;

i) l'Assemblea formula gli indirizzi, la programmazione, la vigilanza ed il controllo sia sulla gestione ordinaria che sulla gestione straordinaria della Società. Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile; in caso contrario il bilancio dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Diversamente, l'Assemblea che sia chiamata a decidere sulle materie indicate alle lettere f) ed h), in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea, fatto salvo per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione ed il trasferimento della sede sociale all'estero, per le quali è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

l)E' fatto divieto all'Assemblea di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art. 12)** La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero, a scelta dell'Assemblea, e comunque nei limiti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri anche non soci.

L'assemblea provvede alla determinazione del sistema di amministrazione ed alla nomina degli amministratori, nei predetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente con funzioni vicarie, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea. L'attribuzione della carica di Vicepresidente non comporta il riconoscimento di qualsivoglia compenso aggiuntivo.

La nomina dell'amministratore unico è riservata al socio di maggioranza.

Nel caso di nomina da parte dell'assemblea di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'amministratore unico, la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione è riservata al socio di maggioranza.

Il Consorzio di bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto

dei rifiuti solidi urbani, ove socio, ha diritto a nominare un amministratore. Su quest'ultimo il medesimo Consorzio ha anche diritto di revoca.

La nomina e la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

L'Organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo Amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano riservate esplicitamente alla competenza dell'Assemblea dal presente statuto o dalla legge. Nel caso in cui l'Assemblea, in conformità alla vigente normativa, disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico,

questo è composto da 3 (tre) membri.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni.

L'Assemblea, nel caso in cui opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, deve assumere delibera motivata con riguardo a

specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei

costi. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo

5, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175 nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.

E' possibile in ogni caso l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia previsti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 2382 codice civile, coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al capoverso precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge. Trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'articolo 11 comma 8 del d.lgs. 18 agosto 2016 n. 175.

**Art. 13)** Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo. In caso di urgenza con almeno ventiquattro ore di anticipo. Della convocazione viene dato avviso ai sindaci negli stessi termini. La convocazione contiene indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso nonché la maggioranza dei sindaci effettivi.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio amministrazione.

**Art. 14)** L'organo amministrativo nel rispetto degli indirizzi

dell'assemblea è investito dei conseguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo predispone annualmente:

- una "Relazione sul governo societario", a chiusura di ciascun esercizio sociale, Relazione che viene pubblicata contestualmente al Bilancio di Esercizio;
- un "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" del cui contenuto informa l'Assemblea.

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo ritenga di non integrare gli strumenti di governo societario con gli strumenti di cui all'articolo 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, o anche soltanto con alcuni di essi, darà conto della decisione, con succinta motivazione, all'interno della Relazione sul Governo societario.

Nel caso in cui, per effetto di modifiche normative, dovesse venir meno, per la società, l'obbligo di provvedere alla approvazione per ciascun esercizio, della Relazione e del Programma di valutazione del rischi di crisi aziendale, la società si adeguerà al dato normativo sopravvenuto senza necessità di ulteriore modifica statutaria, ferma restando la facoltà dell'Organo Amministrativo di provvedere comunque, su base volontaria, alla redazione dei predetti Relazione e Programma, o anche di uno soltanto tra essi.

**Art. 15)** L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti hanno la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice Presidente, è sostituito dal Consigliere più anziano.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissandone la data e gli argomenti, da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio.

**Art. 16)** All'organo amministrativo monocratico o collegiale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, oltre ad un compenso annuo, indennità e trattamento di fine mandato determinato ai sensi dell'art. 11 la cui entità fissata dall'assemblea resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

**Art. 17)** L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

**Art 18)** Il collegio sindacale o il sindaco unico vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, ed esercitano altresì il controllo contabile qualora non vengano nominati il revisore o la Società incaricata del controllo contabile. In tal caso, oltre alle disposizioni di legge in materia di controllo contabile, si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

Quando l'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Sempre nel caso di collegio sindacale, il Consorzio di bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, ove socio, ha diritto a nominare uno dei sindaci effettivi. Su quest'ultimo il medesimo Consorzio ha anche diritto di revoca. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci non debbono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dal Codice civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera a maggioranza assoluta. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, e comunque nel rispetto delle esigenze di una tempestiva, corretta e completa verbalizzazione di quanto emerso nella riunione.

Nel caso in cui l'assemblea opti per la nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni.

**Art. 19)** In caso di nomina il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche scambiando informazioni con il collegio sindacale:

verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile, nel caso in cui non sia

esercitata dal Collegio sindacale, è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo a questo spettante per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale relativo al loro incarico, e sono rieleggibili.

**Art. 20)** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà, entro i termini previsti dall'art. 11 del presente Statuto, alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

**Art. 21)** Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 per cento da destinare a riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dal Codice civile e previa destinazione dei 45 per cento a riserva straordinaria, sono ripartiti fra i soci, salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei soci.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea presso la Sede sociale.

I dividendi, non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

**Art. 22)** In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza di norme inderogabili di legge.

**Art. 23)** Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Alessandria. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero, in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Alessandria.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto ed a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, come arbitro rituale.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato.

Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

**Art. 24)** Ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della Società agli enti pubblici locali di riferimento la società si doterà di strumenti di programmazione e controllo economico finanziario.

Gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano industriale triennale nel quale il bilancio di previsione annuale rappresenta il primo esercizio; gli strumenti di controllo sono da individuarsi nella costituzione, tramite apposita convenzione tra i soci, di un Comitato di coordinamento costituito dai legali rappresentanti degli enti soci o dai loro delegati. Tale organo provvederà:

- alla consultazione tra gli Enti locali serviti circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione almeno una volta all'anno del Presidente e del Direttore della società;
- all'approvazione del bilancio di esercizio, del piano industriale e degli altri documenti programmatici che, per statuto, la società è tenuta a trasmettere ai soci;
- all'approvazione e modifica degli schemi tipo dei contratti inerenti al servizio affidato;
- al controllo dello svolgimento del servizio sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- alla verifica semestrale del conto economico nel quale saranno evidenziati i risultati della gestione (prima e dopo imposte sul reddito) e verranno analizzati gli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. La verifica infrannuali evidenzierà, in termini di controllo qualitativo i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione e dovrà risultare particolarmente incentrata sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) ricompresi nel piano industriale, nei contratti di servizio e nella carta dei servizi.

Il controllo e la vigilanza interesseranno in concreto non solo i conti annuali della Società ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente; pertanto gli enti pubblici locali soci potranno effettuare ispezioni e visite ai locali e agli impianti della Società e delle loro eventuali controllate, collegate o partecipate.

**Art. 25)** Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e delle Leggi speciali vigenti in materia.

F.to Roberto Contotto

" Guido Zunino Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO A NORMA DI LEGGE.

RILASCIATA AD USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

VALENZA,

Numero 73.193 del Repertorio

Numero 14.395 della raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno ottobre duemiladiciassette alle ore diciassette e minuti dieci.

In Valenza, in strada Vecchia Pontecurone civico numero 1, al piano primo.

Avanti me Guido Zunino, Notaio in Valenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è comparso il signor

CONTOTTO ROBERTO, nato a Novi Ligure il 26 luglio 1969, domiciliato a Novi Ligure, in via Serenella n. 14/4, codice fiscale CNT RRT 69L26 F965K, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della società

"A.M.V. IGIENE AMBIENTALE S.R.L.", con sede in Valenza, strada Vecchia Pontecurone n. 1, capitale sociale Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 02131720068, numero 229201 del REA.

Quale comparante, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento della assemblea straordinaria dei soci di detta società, qui riunita, in questo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1°) Adeguamento statuto della società al d. lgs. 175-2016 e smi;

2°) Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale e per volontà unanime dei presenti, il comparante, il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e statuto;

- che per il capitale sociale è presente il comune di Valenza, in persona del sindaco Gianluca Barbero, titolare di una quota di euro 225.690,00 del capitale sociale;

- che per l'organo amministrativo è presente esso comparante, amministratore unico;

- che è presente l'unico sindaco dottor Roberto Mazzone;

- che a norma dell'articolo 2359 bis del codice civile non sono configurabili situazioni di esclusione dal diritto di voto;

- che sono state rispettate le norme di legge e di statuto per la partecipazione dei soci in assemblea;

- che gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti su quanto all'ordine del giorno;

REGISTRATO  
AD ALESSANDRIA  
il 08/11/2017  
n. 11930  
Serie 1T

- che pertanto la presente assemblea é validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Prende la parola il sindaco di Valenza, che, anche in colloquio con l'amministratore unico, evidenzia la necessit  di procedere alle modifiche statutarie proposte, cos  come gi  approvate dal consiglio dello stesso comune, anche in adeguamento alla normativa vigente.

Il sindaco esprime parere favorevole alle proposte modificazioni.

Dopo breve discussione l'assemblea

all'unanimit  delibera

di modificare gli articoli 1), 4), 11), 12), 14), 16), 17) e 18) dello statuto sociale cos  come risultano nel nuovo testo dello statuto sociale, che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura ad istanza del comparente stesso, il quale peraltro ne ha omessa la lettura in assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciassette e minuti venticinque.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della societ .

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente ed all'assemblea, e tutti hanno approvato.

L'atto stesso, scritto in parte a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio, occupa quattro pagine di un foglio, fin qui.

F.to Roberto Contotto

" Guido Zunino Notaio